



## CITTA' DI BUCCHIANICO

Provincia di Chieti

P.I. 00251860698

SERVIZIO TECNICO

Prot.n. 9197

Addì, 11.08.2014

**Oggetto: Procedura Aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi alla Responsabile Civile verso terzi dell'Ente e alla Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro per il triennio 2011/2014.  
Importo a base d'asta: Euro 60.000,00 (riferito al triennio 2011/2014) con Franchigie fisse indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.  
CIG: 588857804B**

L'Amministrazione Comunale di Bucchianico, con sede in Bucchianico in P.zza S. Camillo De Lellis n° 32 (già Piazza Roma) ha indetto con determinazione n. 485 del 08.08.2014 una procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs.163/2006, da aggiudicarsi all'impresa che avrà formulato l'offerta con il prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006, per le coperture assicurative di seguito indicate:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO (vedasi anche Capitolati Speciale d'Appalto allegato)  
Servizio assicurativo con stipula di polizze della durata di anni tre naturali suddivise nei seguenti due lotti separati:

LOTTO n. 1 RCT/O per l'assicurazione di:

<b>Responsabilità Civile verso Terzi</b>	€ 2.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 2.500.000,00 per ogni persona lesa
	€ 2.500.000,00 per danni a cose
<b>Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro</b>	€ 2.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 1.500.000,00 per persona lesa.

### IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA DEL SERVIZIO

Valore dell'appalto:

- Valore stimato dell'appalto su base annua: € 20.000,00 comprensivo di accessori e tasse;
- Valore stimato dell'appalto per il periodo indicato (3 anni): € 60.000,00 comprensivo di accessori e tasse;
- Documentazione di gara allegata (facente parte integrante del disciplinare):

- Allegato 1: Capitolato speciale di garanzia richieste che dovranno regolare le future polizze;
- Allegato 2: Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva;

Precisazioni:

- sono ammesse solo offerte al ribasso.

**FRANCHIGIE: Gli importi delle franchigie sono fisse ed immutabili. La completa descrizione è specificata sul Capitolato Speciale d'Appalto.**

Soggetti ammessi a partecipare: compagnie di assicurazione in possesso di regolare autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione per i lotti per i quali si intende presentare offerta, con le seguenti precisazioni:

- è ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006; le imprese non potranno presentare offerte in proprio e, contemporaneamente, in associazione temporanea di imprese;
- è ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 Cod. Civ.;
- la scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di presentazione dell'offerta;
- alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola, sullo stesso lotto, o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento;
- per le imprese che abbiano rapporti diretti di controllo, di collegamento, o siano a loro volta controllate, ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ., è ammessa la contemporanea partecipazione per ogni singolo lotto sia dell'impresa controllante che dell'impresa controllata, ma esclusivamente nella forma della coassicurazione o del raggruppamento temporaneo di imprese e sulla medesima offerta;
- sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l'esclusione dalla gara.

La mancata osservanza dei predetti criteri è causa di esclusione dal/i lotto/i in questione, che coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le coassicuratrici, così come le imprese per le quali viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

**Data di apertura delle buste: l'apertura delle buste avverrà in data 23.09.2014 alle ore 10.00 presso il Comune di Bucchianico ed è ammesso ad assistere chiunque abbia interesse.**

Solo i titolari o i legali rappresentanti delle imprese offerenti o i soggetti che esibiranno al Presidente della Commissione una specifica delega, potranno intervenire nelle operazioni di svolgimento della gara e far risultare nel verbale la loro dichiarazione.

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione, pena l'esclusione dalla gara, dovranno pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, consegna a mano ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, **entro il termine perentorio delle ore 11.00 del giorno 22.09.2014** al seguente indirizzo: Comune di Bucchianico – Ufficio Protocollo – P.zza S. Camillo De Lellis n° 32 (già Piazza Roma);

I plichi dovranno essere controfirmati su tutti i lembi di chiusura ed idoneamente sigillati (mediante nastro adesivo trasparente o ceralacca) e dovranno recare all'esterno – oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso – le seguenti indicazioni:

## PROCEDURA APERTA PER COPERTURE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI BUCCHIANICO

### **Scadenza giorno - 22.09.2014 ore 11.00**

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta debitamente controfirmate su tutti i lembi di chiusura ed idoneamente sigillate (mediante nastro adesivo trasparente o ceralacca), recanti l'intestazione del mittente e le seguenti diciture:

“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

“BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA”

Il contenuto delle buste dovrà essere il seguente:

#### BUSTA A – Documentazione amministrativa

A) Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva in carta libera sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari dell'impresa offerente, nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestante:

1. la partecipazione alla gara per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Bucchianico in qualità di compagnia di assicurazione per la Responsabilità Civile e la Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro;

2. di essere iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di .....

o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione del Paese di appartenenza (art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006);

3. di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione con provvedimento .....

4. di possedere i requisiti di cui all'art. 41, comma 1 lett. C) del D.Lgs. n. 163/2006, relativi al triennio 2011/2012/2013;

5. di possedere i requisiti di cui all'art. 42, comma 1 lettera a) D.Lgs 163/2006 elencando i principali cinque servizi prestati complessivamente negli ultimi tre esercizi a favore di pubbliche amministrazioni o soggetti analoghi nei rami oggetto dell'appalto (indicare data, importo, e beneficiario).

A norma dell'art. 49, comma 7 D.lgs 163/2006, l'avvalimento è consentito per i requisiti tecnici nella misura del 30%.

6. di non trovarsi in alcuna delle condizioni elencate nelle lettere da a) a m) del punto 1 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;

7. di non trovarsi con altri concorrenti alla gara in una situazione di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile;

8. di essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL (DURC), specificare numero di matricola INPS, numero codice INAIL e PAT;

9. di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvarne incondizionatamente il contenuto;

10. di accettare integralmente il disciplinare e la documentazione di gara;

11. di confermare che l'intermediario ed i suoi collaboratori sono autorizzati ad incassare i premi per conto della presente impresa ai sensi dell'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006; per effetto di ciò, il pagamento effettuato in buona fede all'intermediario ed i suoi

collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. n. 209/2005;

12. di accettare integralmente i Capitolati Speciali di polizza relativi ai lotti per i quali si intende presentare offerta, salvo le modifiche ai capitolati stessi eventualmente proposte nei termini previsti dal presente disciplinare;

13. il nominativo, indirizzo, numero fax e/o indirizzo di posta elettronica della persona cui inviare ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara;

14. l'impegno dell'impresa a fornire con cadenza quadrimestrale, entro il trentesimo giorno successivo ad ogni quadrimestre di durata del contratto, un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredata dei seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo in franchigia, data del pagamento o della chiusura senza seguito;

15. in caso di partecipazione di imprese raggruppate in A.T.I., offerta congiunta, che comporta la responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate nei confronti della stazione appaltante che, a pena di esclusione dalla gara, deve:

a) essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate;

b) specificare le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole imprese;

c) indicare l'impresa che si qualificherà come capogruppo;

d) contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006;

16. in caso di coassicurazione, delega conferita al coassicuratore delegatario dalla quale risulti:

a) l'impegno degli assicuratori a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;

b) l'impegno degli assicuratori a riconoscere validi ed efficaci gli impegni assunti e le offerte formulate dal coassicuratore delegatario;

c) l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta.

Si precisa che in caso di A.T.I. o di coassicurazione:

- la documentazione di cui ai punti da 1 a 8 deve essere presentata da ciascuna impresa partecipante;

- la documentazione di cui ai punti da 9 a 11 deve essere presentata solo dalla compagnia

mandataria/delegataria;

- le dichiarazioni di cui al punto 13 devono essere presentate da ciascuna impresa coassicuratrice

B) Garanzia a corredo dell'offerta (ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006)

A pena di esclusione dalla gara, l'impresa offerente deve presentare una garanzia pari al 2% del valore stimato dell'appalto per il periodo di 3 anni, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'impresa offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'impresa offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia deve coprire la mancata sottoscrizione del/i contratto/i per fatto dell'affidatario e verrà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del/i contratto/i medesimo/i.

L'importo della garanzia è ridotto del 50%, per le imprese offerenti alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'impresa offerente segnala il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

#### Impegno per garanzia di esecuzione.

A pena di esclusione dalla gara, l'impresa offerente deve presentare l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del/i contratto/i qualora l'Impresa offerente risultasse affidataria.

N.B. Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di identità della persona che sottoscrive le dichiarazioni e l'offerta.

#### BUSTA B - Offerta Economica

In tale busta deve essere inserita una busta recante la dicitura Offerta Economica .

All'interno dovrà essere inserita la relativa offerta economica redatta su carta da bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari.

La scheda di offerta dovrà riportare il valore espresso sia in cifre che in lettere. Nel caso ci sia discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione quello più vantaggioso per la stazione appaltante.

#### Si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:

- nel caso di presentazione di offerta in coassicurazione, le sottoscrizioni potranno essere apposte dal solo legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri dell'impresa delegataria;
- nel caso di presentazione di offerta in raggruppamento temporaneo di imprese le sottoscrizioni dovranno essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri di ogni impresa partecipante al raggruppamento;
- l'offerta economica congiunta dovrà riportare l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina posta dall'articolo 37 del D. Lgs. 163/2006;
- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell'ipotesi che, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- la partecipazione alla gara comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni innanzi riportate;

#### Criterio di aggiudicazione

La Stazione Appaltante intende aggiudicare il servizio mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi degli articoli 55 e 122 del D. Lgs. 163/2006 .

Si procederà all'aggiudicazione con il metodo del prezzo più basso sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006.

Saranno escluse automaticamente dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs 163/2006. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulterà inferiore a dieci, l'appalto sarà aggiudicato al miglior offerente fermo restando quanto disposto dall'art. 86 c. 3.

In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio immediato.

Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta, restando ferma tuttavia la disciplina di cui all'art. 81 comma 3 del D.Lgs. 163/2006.

Sono ammesse esclusivamente offerte in ribasso rispetto all'importo a base di gara.

Per essere ammesse alla gara le ditte dovranno essere in possesso dei requisiti indicati nel presente bando, che conterrà altresì l'indicazione delle modalità per la presentazione dell'offerta e la documentazione necessaria per partecipare alla gara.

Le offerte devono essere espresse in cifre ed in lettere a pena d'esclusione. In caso di discordanza, sarà considerato il valore indicato in lettere.

#### Modalità di espletamento della procedura di gara

In data **23.09.2014 alle ore 10.00 presso il Comune di Bucchianico** la commissione di gara provvederà, in seduta pubblica, all'espletamento delle procedure di gara.

Il Comune di Bucchianico si riserva:

- la facoltà di non aggiudicare uno o più lotti e senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo;
- di non aggiudicare la gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ;
- di richiedere alle imprese chiarimenti circa le offerte presentate, con riserva di esclusione qualora non vengano fornite valide spiegazioni;
- in caso di offerte anormalmente basse, di non procedere all'automatica esclusione, ma alla verifica delle stesse ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. n. 163/2006;

#### Garanzie di esecuzione e coperture assicurative (ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006)

La/e impresa/e aggiudicataria/e sono obbligate a costituire una garanzia fideiussoria, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di cessazione della/e polizza/e assicurativa/e aggiudicate.

#### Note conclusive

##### Disposizioni varie

Saranno escluse le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o carenti delle informazioni richieste dallo schema d'offerta allegato per ogni lotto ovvero le offerte non sottoscritte.

L'Impresa aggiudicataria resterà vincolata fin dal momento della celebrazione della gara ed in pendenza:

- a) della verifica delle precisazioni in merito agli elementi costitutivi della propria offerta, qualora quest'ultima fosse stata individuata come offerta presuntivamente anomala;
- b) dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

L'impresa assicuratrice aggiudicataria presterà comunque copertura provvisoria del rischio con la decorrenza indicata nella comunicazione di aggiudicazione provvisoria ed ordine di copertura, nelle more del perfezionamento del contratto assicurativo.

Se dagli accertamenti di rito risulterà che l'Impresa che ha offerto il maggior ribasso non abbia i requisiti per l'esecuzione del servizio, non si procederà all'aggiudicazione definitiva in favore della stessa.

In caso di qualsiasi inadempienza contrattuale verificatasi nell'esecuzione del servizio, l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Per quant'altro non previsto nel presente invito a gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto, varranno le norme di legge in materia.

Il finanziamento della spesa necessaria per l'espletamento del servizio avverrà tramite l'utilizzo di fondi del bilancio dell'Ente.

Costituisce parte integrante del presente bando, il report dei sinistri pubblicati in allegato, relativi al triennio 2011/2014.

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogare la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna protesta al riguardo.

Gli uffici e i singoli funzionari responsabili delle attività istruttorie, propositive, preparatorie ed esecutive in materia contrattuale sono:

Responsabile del procedimento: Geom. Marco Maccarone – Tel. 0871.382536 –  
Fax. 0871.382550  
email: [manutentivo@comune.bucchianico.ch.it](mailto:manutentivo@comune.bucchianico.ch.it)

Bucchianico, lì 11.08.2014.

**Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Marco Maccarone**

ELENCO SINISTRI TRIENNIO 2011/2014

DATA AVVEN.	STATO	pagato	riservato
04/06/2014	Aperto		1.500,00
19/05/2014	Chiuso PT	552,00	
30/03/2014	Chiuso PT	300,00	
03/01/2014	Aperto		5.000,00
12/12/2013	Chiuso PT	600,00	
02/12/2013	Aperto		5.000,00
12/11/2013	Aperto		40.000,00
27/09/2013	Chiuso SS		
03/07/2013	Chiuso PT	1.200,00	
02/05/2013	Chiuso PT	1.200,00	
25/04/2013	Chiuso SS		
08/04/2013	Chiuso SS		
28/11/2012	Aperto		5.000,00
05/11/2012	Chiuso PT	3.500,00	
29/02/2012	Chiuso SS		
25/12/2011	Chiuso PT	442,41	

7.794,41

56.500,00



## **POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE**

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI BUCCHIANICO

e


Durata del contratto

<b>Dalle ore 24.00 del</b>	<b>01.10.201</b> <b>4</b>
<b>Alle ore 24.00 del</b>	<b>30.09.201</b> <b>7</b>

Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo fissati

## **SOMMARIO**

### **SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Attività dell'Assicurato

### **SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata del contratto
- Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5 Regolazione del premio
- Art.6 Recesso a seguito di sinistro
- Art.7 Modifiche dell'assicurazione
- Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.9 Oneri fiscali
- Art.10 Foro competente
- Art.11 Obblighi in caso di sinistro
- Art.12 Coassicurazione e delega
- Art.13 Rinvio alle norme di legge

### **SEZIONE 3 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE**

- Art.1 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
- Art.2 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
- Art.3 Malattie professionali
- Art.4 Qualifica di terzo
- Art.5 Esclusioni
- Art.6 Precisazioni
- Art.7 Estensioni di garanzia
- Art.8 Gestione delle vertenze di danno e spese legali
- Art.9 Validità territoriale
- Art.10 Rinuncia alla rivalsa

### **SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**

- Art.1 Massimali
- Art.2 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
- Art.3 Calcolo del premio
- Art.4 Riparto di coassicurazione
- Art.5 Disposizione finale

## SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

### Art.1 - Definizioni

<b>Assicurazione :</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza :</b>	Il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente :</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione, riportato nel frontespizio della presente polizza.
<b>Assicurato</b>	Il soggetto o i soggetti il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
<b>Società :</b>	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
<b>Premio :</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio :</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro :</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Indennizzo :</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia :</b>	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto :</b>	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Cose :</b>	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
<b>Danno corporale :</b>	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
<b>Danni materiali :</b>	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
<b>Massimale per sinistro :</b>	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo :</b>	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio :</b>	per retribuzione annua lorda si intende la somma di : <ul style="list-style-type: none"><li>• quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;</li><li>• gli emolumenti lordi versati dalla Contraente<ul style="list-style-type: none"><li>- ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale)</li><li>- ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (Parasubordinati)</li></ul></li><li>• quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso la Contraente in qualità di Lavoratori in regime di L.S.U. (Lavoratori socialmente utili) ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.1998 "Decentramento</li></ul>

## **Art.2 – Attività dell'Assicurato**

La presente assicurazione è stipulata dal **Comune di Bucchianico** ed è operante per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento di tutte le attività e competenze istituzionali previste o allo stesso attribuite "ope legis" ed intraprese in forza di provvedimenti legittimamente assunti dagli organi competenti sia direttamente che in qualità di committente o di patrocinante e per la direzione, sorveglianza ed esecuzione di tutti i lavori. salve le esclusioni espressamente menzionate

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività - che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o di appaltatori/subappaltatori - esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi.

L'Assicurato nell'espletamento delle proprie attività può avvalersi anche dei soggetti indicati di seguito a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:

- persone e associazioni con rapporto convenzionale o incarichi occasionali;
- obiettori di coscienza e volontari in servizio civile;
- borsisti e tirocinanti.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

## **SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

### **Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete e/o inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano l'operatività dell'assicurazione, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, fermo restando che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

## **Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art.1910 Codice Civile.

## **Art.3 - Durata del contratto**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno tre mesi prima della suddetta scadenza.

## **Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato dal Contraente entro i 15 giorni successivi al medesimo.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite della Agenzia incaricata alla gestione del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

## **Art.5 – Regolazione del premio**

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società, se corretta.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli, mediante comunicazione scritta, un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società può fissargli lo stesso termine di 15 giorni, trascorso il quale non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione, fermo il suo diritto di agire giudizialmente.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

**Art.6 - Recesso a seguito di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto del risarcimento, la Società ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di novanta giorni, da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata.

In tal caso la Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio pagato, escluse le imposte, relativo al periodo di rischio non corso.

**Art.7 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

**Art.8 - Comunicazioni del Contraente**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto possono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto, da indirizzare alla Società oppure alla Agenzia al quale è affidato il presente contratto.

**Art. 9 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art.10 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

**Art.11 – Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 15 giorni lavorativi - a parziale deroga dell'art.1913 del Codice Civile - da quando ha avuto richiesta scritta di risarcimento del danno da parte dei terzi danneggiati.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società, nei termini di cui sopra, eventuali sinistri rientranti nell'assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro, di cui agli artt. 2 e 3 della Sezione 3, solo ed esclusivamente:

- in caso di infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- in caso di richieste di risarcimento o azioni legali da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965 n.1124 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art.12 - Coassicurazione e delega**

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termine delle condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Ogni comunicazione si intende fatta e/o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto anche delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

**Art.14 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### SEZIONE 3 - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

#### **Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alle attività svolte.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

#### **Art.2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile :

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive integrazioni e modifiche, nonché del D.Lgs 23/02/2000 n.38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti e/o dai lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive integrazioni/modifiche e del D.Lgs. n.38/2000, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all'art.13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. n.38/2000.

L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

L'assicurazione RCT/RCO opera anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/1984 n.222.

#### **Art.3 – Malattie professionali**

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali e' estesa al rischio delle **malattie professionali riconosciute dall'INAIL e dalla Magistratura.**

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione dell'Impresa:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie:
  - a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda;
  - b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda;

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

3) per le malattie connesse alla lavorazione dell'amianto, per i casi di contagio da virus HIV e per le responsabilità derivante da violazione dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa (c.d. mobbing);

4) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'Impresa ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo all'Impresa l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

#### **Art.4 – Qualifica di terzo**

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

Si precisa che detti prestatori d'opera ed il legale rappresentante sono considerati terzi quando, quali cittadini, fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato.

Sono anche considerati Terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni (INAIL).

#### **Art.5 - Esclusioni**

Dall'assicurazione RCT sono esclusi i danni:



1. da furto, eccettuati i seguenti casi, che invece sono ricompresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità:
  - 1.1. furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività,
2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità della Legge n.990/1969, e successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
  - inquinamento lento e graduale di acque, aria, terreni o colture;
  - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
  - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
5. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei VV. UU. di armi e relativo munizionamento;
6. alle opere in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, salvo quanto previsto al successivo Art.6;
7. derivanti da responsabilità che rientrano nell'ambito delle Leggi 109/94, 216/95 e successive modificazioni ed integrazioni;
8. derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che non siano condotti da persona abilitata secondo le disposizioni di legge;
9. Derivanti da mancata, ritardata e/o errata fornitura di beni e servizi;
10. derivanti da attività e/o competenze esercitate da consorzi, municipalizzate ed ASL; salvo per quanto possa derivare all'Ente una responsabilità indiretta o solidale.
11. Conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla legge.
12. derivanti da atti dolosi compiuti dagli amministratori del Contraente.
13. di tipo patrimoniale, derivanti da responsabilità amministrativa, contabile ed erariale, sia nei confronti di terzi che dell'Ente di appartenenza;
14. derivanti da perdite, alterazione o distruzione dei dati, programmi di codifica o software; indisponibilità dei dati e malfunzionamenti di hardware, software e chip impressi.

Dall'assicurazione RCT/RCO sono esclusi i danni:

- derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- conseguenti ai rischi di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- conseguenti a malattie già manifestatesi o che potrebbero manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE).

- Derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa.
- Derivanti da prodotti geneticamente modificati

#### **Art.6 – Precisazioni**

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per:

1. La responsabilità civile derivante dalla proprietà, conduzione, custodia, uso e/o detenzione a qualunque titolo, di fabbricati, tensostrutture ed altri beni immobili – e relativi impianti – a qualunque destinazione adibiti, comprese aree pubbliche e territorio di competenza. Sono esclusi i danni derivanti da stillicidio.
2. La responsabilità civile derivante dalla gestione di scuole e centri ricreativi, centri di assistenza sociale, centri per l'infanzia e per portatori di handicap, compresa la responsabilità civile del personale direttivo, personale docente e non docente.
3. La responsabilità civile derivante all'Assicurato quale proprietario di impianti e reti idriche, fognarie e per la distribuzione del gas, nonché quale committente della gestione eventualmente effettuata in concessione da terzi.
4. La responsabilità derivante da lavori edili in genere, manutenzioni ordinarie e straordinarie in genere, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti le proprie attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.
5. Premesso che l'Assicurato favorisce l'inserimento sociale delle persone portatrici di handicap presso cooperative ed attività commerciali, agricole, industriali di terzi, attraverso progetti di attività riabilitativa, la presente polizza copre la responsabilità civile personale di dette persone, con l'esclusione dei danni alle macchine ed attrezzature sulle quali vengono svolti i lavori. In relazione alle iniziative promosse dall'Assicurato a sostegno dell'affidamento familiare dei minori, la presente polizza copre anche la responsabilità civile per fatto dei minori in affidamento familiare.
6. La responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di dette operazioni, nonché ai veicoli di terzi e/o di Amministratori e dipendenti, stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi dell'Assicurato. Sono esclusi i danni da incendio e quelli alle cose contenute nei veicoli.
7. La responsabilità per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo, esclusi beni strumentali utilizzati per lo svolgimento delle proprie attività.
8. La responsabilità derivante dalla gestione di servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile personale del personale medico e parasanitario;
9. La responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socioformativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili), spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e macelli e simili. Il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori.
10. La responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già

coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

11. Premesso che il Contraente/Assicurato può' svolgere il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta, la Società' si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare per i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada.
12. La responsabilità Civile personale dei Amministratori e rappresentanti dell'Assicurato, nonché dei dipendenti e dei lavoratori parasubordinati, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati ai soggetti considerati Terzi, entro il limite del massimale RCT, nonché arrecati ai prestatori d'opera dell'Assicurato limitatamente alle lesioni corporali da essi subite in occasione di lavoro o servizio, entro il limite del massimale RCO. Tale garanzia comprende anche la responsabilità civile personale derivante dall'espletamento della funzione di "Responsabile del servizio di protezione e sicurezza" ai sensi del D.Lgs. n°626/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
13. La responsabilità derivante da inquinamento improvviso ed accidentale di acqua e/o aria e/o suolo, provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rotture accidentali di impianti e condutture destinate alle attività descritte in polizza e di proprietà o in conduzione all'Assicurato.
14. La responsabilità derivante dalla gestione e manutenzione delle strade comunali e vicinali di uso pubblico;
15. La responsabilità civile dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei, restando inteso che qualora i lavori fossero affidati a terzi la garanzia opera per la R.C. della committenza.
16. La responsabilità civile dell'Assicurato per danni a cose derivanti da cedimento o franamento del terreno, purchè non derivanti da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive. Qualora i lavori fossero affidati a terzi la garanzia opera per la R.C. della committenza.
17. La responsabilità per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, fino a trenta giorni successivi alla consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi; qualora i lavori fossero affidati a terzi la garanzia opera per la R.C. dell'Assicurato in qualità di committente.
18. La responsabilità per danni causati da spargimento di acqua, fuoriusciti da tubazioni e/o condutture a seguito di rottura accidentale o rigurgito delle stesse.
19. La responsabilità per danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori, che per volume e peso non possono essere rimosse.

#### **Art.7 – Estensioni di garanzia**

1. La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e/o collaboratori, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato o ad esso intestati al P.R.A. ovvero dallo stesso detenuti in usufrutto o in locazione. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
2. La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere compresi i farmaceutici ed i galenici. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli

dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari e farmaceutici di produzione propria somministrati o venduti, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. Per tale estensione è previsto un massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo.

#### **Art.8 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali e/o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali.

#### **Art.9 – Validità territoriale**

L'assicurazione RCT è operante per i sinistri verificatisi nei territori dei Paesi europei.

L'Assicurazione RCO è operante per i sinistri verificatisi nel mondo intero.

#### **Art.10 – Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti di dipendenti, lavoratori parasubordinati e interinali, lavoratori socialmente utili, tirocinanti, assegnatari di borse di studio o borse-lavoro, Amministratori del Contraente, salvo che per il caso di dolo.

### **SEZIONE 4 - MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**

#### **Art.1 – Massimali assicurati**

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali :

<b>Responsabilità Civile verso Terzi</b>	<b>€ 2.500.000,00</b> per ogni sinistro, con il limite di
	<b>€ 2.500.000,00</b> per ogni persona lesa
	<b>€ 2.500.000,00</b> per danni a cose
<b>Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro</b>	<b>€ 2.500.000,00</b> per ogni sinistro, con il limite di
	<b>€ 1.500.000,00</b> per persona lesa.

Resta convenuto fra le parti che

- in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati;

- In caso di sinistro che interessi contemporaneamente la garanzia RCT e la garanzia RCO, l'esposizione globale della Società non potrà superare l'importo di Euro **2.500.000,00=**

#### **Art.2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti**

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

<b>Garanzia</b>	<b>Limiti di risarcimento</b>	<b>Scoperto e/o franchigia</b>
<b>Interruzioni e sospensioni di attività (Sez.3 Art.1 II° comma)</b>	€ 200.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	10% con minimo € 1.500,00 per sinistro.
<b>Danno biologico (Sez.3 Art.2 punto 3)</b>	I massimali R.C.O. di polizza	
<b>Malattie professionali (Sez.3 Art.3)</b>	€ 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo;	Non previsti.
<b>Danni da furto (Sez.3 Art.5 punto 1.1)</b>	€ 5.000,00 per danneggiato, massimo € 50.000,00 per periodo assicurativo	€ 500,00 per danneggiato.
<b>Danni a mezzi di trasporto (Sez.3 Art.6 punto 6)</b>	€ 100.000,00 per sinistro;	€ 500,00 per veicolo danneggiato.
<b>Danni a cose in consegna e custodia (Sez.3 Art.6 punto 7)</b>	€ 55.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€ 500,00 per sinistro.
<b>Danni da incendio (Sez.3 Art.6 punto 10)</b>	€ 250.000,00 per sinistro;	€ 500,00 per sinistro.
<b>Danni da rimozione veicoli (Sez.3 Art.7 punto 11)</b>	€ 25.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€ 250,00 per veicolo danneggiato.
<b>Danni inquinamento accidentale (Sez.3 Art.6 punto13)</b>	€ 150.000,00 per sinistro;	10% con minimo € 2.500,00 per sinistro.
<b>Danni a condutture ed impianti sotterranei (Sez.3 Art.6 punto14)</b>	€ 55.000,00 per sinistro e € 100.000,00 per periodo assicurativo	10% con minimo € 1.000,00 per sinistro.
<b>Danni da cedimento e franamento del terreno, scavo e reinterro (Sez.3 Art.6 punto 15 e 16)</b>	€ 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	10% con minimo € 1.500,00 per sinistro.
<b>Danni da spargimento di acqua o liquidi (Sez.3 Art.6 punto 17)</b>	€ 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo, con un sottolimito di € 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo limitatamente ai danni causati da rigurgito.	€ 1.000,00 per sinistro.
<b>Danni alle cose nell'ambito</b>	€ 75.000,00 per sinistro e	€ 500,00 per sinistro.

<b>dei lavori (Sez.3 Art.6 punto 18)</b>	per periodo assicurativo.	
------------------------------------------	---------------------------	--

Per tutti i danni a cose è prevista una franchigia fissa di **Euro 850,00** per sinistro, salvo applicazione di franchigie o scoperti superiori, previsti in polizza.

La Società, in caso di pagamento diretto del risarcimento nei confronti del terzo danneggiato (ex art.1917 C.C.), provvederà al pagamento dell'intero importo risarcibile, senza applicazione di franchigie e/o scoperti previsti in polizza. Tali franchigie/scoperti saranno recuperati dalla Società mediante emissione di apposite appendici aventi periodicità semestrale, contenenti il riepilogo dei sinistri effettivamente pagati dalla Società nel semestre ed il dettaglio dei relativi importi dovuti dal Contraente.

Il Contraente deve effettuare il rimborso entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle suddette appendici.

Tale modalità di recupero rimarrà operante anche per i sinistri che dovessero essere gestiti e liquidati dalla Società successivamente alla cessazione della polizza.

### Art.3 – Calcolo del premio

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato :

<b>Retribuzioni annue lorde</b>	<b>Tasso finito pro-mille</b>	<b>Premio lordo anticipato</b>

Scomposizione del premio

<b>Premio annuo imponibile</b>	€	
<b>Imposte</b>	€	
<b>TOTALE</b>	€	

Il premio sopraindicato viene versato in n. 1 rate.

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio, da effettuarsi a norma dell'Art.5 Sezione 2 della presente polizza, verrà calcolata sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo.

### Art.4 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

<b>Società</b>	<b>Agenzia</b>	<b>Percentuale di ritenzione</b>

### Art.5 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

**L'ASSICURATO**

**La Società**